

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.

Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico della sicurezza (Decreto Legislativo 81 del 09 aprile 2008) che sostituisce completamente il precedente D. L. 626/94 e tutti gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro.

Tale D.L. si applica anche ai Pediatri di Famiglia dotati di un rapporto di lavoro con uno o più dipendenti, o con altre tipologie di personale, anche fornito da Ditte o Cooperative, e prevede, in fase di pubblicazione, quale termine ultimo per l'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. A) il 1 gennaio 2009.

Pertanto, i pediatri con dipendenti, entro e non oltre tale data, debbono provvedere a rispettare tale adempimento legislativo; pena un sistema di sanzioni molto pesante (art. 55). Infatti, per il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di valutazione degli stessi o adottarlo in assenza degli elementi prescritti dal decreto, vi è la sanzione dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 5000 a 15000 euro.

Si rileva infine che il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa (art. 28, comma 2).

*Con il decreto cosiddetto Milleproroghe, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, è stata definita una **proroga al 16 maggio 2009** sull'indicazione della data certa sul documento della sicurezza*

Per semplificare la comprensione della parte dedicata ai Pediatri di Famiglia, proponiamo la lettura attraverso 5 diversi casi, corrispondenti a diverse forme di organizzazione del lavoro.

CASO 1 : Il medico non ha alcun collaboratore (infermiere, segretaria, addetta alle pulizie)

Il caso riguarda quei medici che lavorano da soli in ambulatorio, senza alcun tipo di collaborazione (nemmeno quelle non dichiarate!!).

Il medico titolare dell'ambulatorio deve rispettare esclusivamente le norme di sicurezza e di igiene di locali, impianti, attrezzature, etc... documentando la loro idoneità con adeguata certificazione, quali, ad esempio, il certificato di conformità dell'impianto elettrico ex legge 46/90, poi DL 37/08).

N.B.: nell'ambito delle comuni norme di sicurezza è bene attrezzare l'ambulatorio con almeno una coppia di estintori portatili, per la prevenzione degli incendi; va tenuto presente che tali attrezzature vanno verificate da personale esperto almeno ogni 6 mesi, documentando l'avvenuta verifica.

A tale tipologia di medico non è applicabile il disposto del D.L. 81/2008.

Caso 2: Il medico, singolo, si avvale della collaborazione di infermiere e/o segretaria e/o addetta alle pulizie

In questo caso viene a instaurarsi un rapporto di lavoro dipendente ed il medico titolare dell'ambulatorio assume la figura di datore di lavoro.

A tale tipologia di medico si applica il disposto del D.L. 81/2008 e tutta la normativa sul lavoro dipendente.

Egli deve quindi procedere :

- alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
 - alla eliminazione e/o riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze e al progresso tecnico;
 - al controllo sanitario dei lavoratori;
 - alla informazione e formazione dei lavoratori;
 - alle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di incendio ed evacuazione per pericolo grave ed immediato;
 - all'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
 - alla regolare manutenzione e/o verifica di idoneità di ambienti, attrezzature, impianti (es.:impianto elettrico, di messa a terra, estintori,...)
- N.B.: l'impianto di messa a terra deve essere denunciato all'ISPESL ed all'AUSL competente per territorio.*

Per adempiere a tutto ciò, il medico datore di lavoro può autocertificare il documento di valutazione dei rischi, ma solo se ha la idoneità e/o i requisiti per farlo.

Per ottenere tali idoneità e/o requisiti egli deve aver frequentato un corso di formazione come RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), di almeno 16 ore, presso un Ente o Istituto autorizzato e riconosciuto, il quale dovrà rilasciare il previsto attestato di frequenza e idoneità conseguita.

E' possibile per il medico datore di lavoro designare un RSPP esterno

Caso 3 : Il medico, singolo, non ha dipendenti, ma si avvale di una ditta di pulizie

Il medico titolare dell'ambulatorio deve:

- accertarsi della idoneità della Ditta e della regolarità del personale utilizzato dalla stessa nell'ambulatorio del medico;
- fornire alla Ditta delle pulizie l'autocertificazione della valutazione dei rischi;
- accertarsi e farsi documentare dalla Ditta il rispetto della valutazione autocertificata dei rischi, con particolare riferimento all'avvenuta e periodica formazione e/o informazione degli/dell'addetto alle pulizie ed alla dotazione degli eventuali D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati.
- chiarire bene nel contratto con la Ditta tutte le clausole precedenti, precisando gli ambiti dei compiti assegnati e delle responsabilità conseguenti.

Caso 4 : Poliambulatorio, in cui operano più medici, di cui uno è titolare e/o responsabile legale, ed in cui sono presenti una o più figure di collaboratori assimilabili a lavoratori dipendenti.

Il titolare e/o rappresentante legale deve attenersi a quanto riportato al **Caso 2**

Caso 5 : Poliambulatorio, in cui operano più medici, nessuno dei quali è titolare e/o responsabile legale. Si tratta di Studi Associati di più medici con pari dignità.

Si tratta di una società di fatto. Pertanto va nominato ed ufficializzato per iscritto un responsabile del Poliambulatorio.

Questi dovrà successivamente attenersi a quanto riportato al **Caso 2.**

A cura di Nicola De Michele - Ispettore della Sicurezza e dell'Igiene del Lavoro